

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05015)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del Piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il Piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorita' di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera a) del comma 1 individua il distretto idrografico delle Alpi orientali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, di approvazione del Piano di gestione delle acque delle Alpi orientali - I aggiornamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza

istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 27 dicembre 2018, di presa d'atto del «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorita' di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 29 dicembre 2020, di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS, prot. MATTM 144 del 14 maggio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 9 del 26 marzo 2021, e' stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali non e' sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 2 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico ed, in

particolare, l'art. 4 ai sensi del quale «la classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici della regione Veneto e la definizione delle esenzioni per i corpi idrici della Provincia autonoma di Bolzano, da concludersi entro sessanta giorni dalla data della presente delibera, potranno formare oggetto di apposita integrazione e/o modifica del presente piano da parte della Conferenza istituzionale permanente».

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 18 marzo 2022 che ha adottato le integrazioni al piano in osservanza dell'art. 4 della deliberazione n. 2 della Conferenza istituzionale permanente del 20 dicembre 2021, prendendo atto della rettifica di errata corregge al documento di piano;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 81/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

volume 1: descrizione generale delle caratteristiche del distretto e individuazione dei corpi idrici;

volume 1/a: repertorio dei corpi idrici;

volume 2: analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 2/a: approccio metodologico per l'aggiornamento delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 2/b: repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 3: repertorio delle aree protette;

volume 3/a: associazione tra corpi idrici e aree protette;

volume 4: monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici;

volume 4/a: repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici;

volume 5: analisi economica;

volume 6: programma delle misure;

volume 6/a: repertorio delle misure individuali (corredato del file excel volume 6°_Repertorio_Misure_protetto.xlsx);
volume 6/b: tabelle delle misure individuali ed associazione con i corpi idrici;
volume 6/c: direttiva derivazioni;
volume 6/d: direttiva deflussi ecologici;
volume 6/e: piani delle opere strategiche 2024-2027 del S.I.I.;
volume 7: obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici;
volume 7/a: repertorio degli obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici;
volume 8: pianificazione coordinata ed autorità competenti;
volume 9: valutazione ambientale strategica, partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero;
volume 9/a: repertorio dei contributi.
Cartografia di piano:
tavola 0 - quadro d'unione;
tavola A - limiti amministrativi;
tavola B - bacini idrografici;
tavola C - assetto morfologico dei corpi idrici superficiali;
tavola D - acque sotterranee;
tavola E - idroecoregioni e tipizzazione dei corpi idrici superficiali;
tavola F - aree protette - acque destinate al consumo umano;
tavola G - aree protette - aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
tavola H - aree protette - acque destinate alla vita dei molluschi;
tavola I - aree protette - acque idonee alla vita dei pesci;
tavola L - aree protette - acque di balneazione;
tavola M - aree protette - aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CE;
tavola N - aree protette - aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CE e relativi bacini scolanti;
tavola O - aree protette - aree designate per la protezione degli habitat e delle specie;
tavola P - rete di monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;
tavola Q - rete di monitoraggio dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee;
tavola R - stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali;
tavola S - stato chimico dei corpi idrici superficiali;
tavola T - stato quantitativo delle acque sotterranee;
tavola U - stato chimico delle acque sotterranee.

2. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 144 del 14 maggio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto

idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale all'indirizzo www.alpiorientali.it nonche' sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2512

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05016)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità» e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale le Autorità di bacino provvedono a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede: «Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.

221, che alla lettera d) del comma 1 individua il distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il Piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino centrale - I aggiornamento - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione n. 10 del 27 dicembre 2018 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale recante «Art. 66, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 152/2006 - "Calendario e programma di lavoro" per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE»;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 17 del 20 dicembre 2019 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «art. 66, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE»;

Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, rubricata «Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento dei PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006», concernente il progetto del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;

Visto il parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 11 del 26 marzo 2021, di assoggettabilita' a VAS del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 113 del 14 aprile 2021, con il quale, sulla base del sopracitato parere, e' stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere sottoposto a VAS in sede statale;

Vista, pertanto, l'istanza di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fase di scoping), trasmessa dall'Autorita' di bacino in qualita' di proponente in data 11 agosto 2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza operativa dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nella seduta del 15 dicembre 2021 riguardo agli elaborati di aggiornamento del Piano di gestione;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «Direttiva 2000/60/CE recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - II aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale - adozione» con cui e' stato adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'art. 2, comma 1, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il parere n. 223 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica VIA-VAS favorevole, con osservazioni e raccomandazioni;

Visto il parere della Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. n. 33654-P del 16 settembre 2022;

Vista la dichiarazione di sintesi elaborata, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che illustra le modalita' di integrazione, nel Piano di gestione e nel rapporto ambientale, delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni di cui al citato decreto n. 376 del 30 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura 30 settembre 2022, n. 376, con il quale e' stato espresso parere motivato positivo di compatibilita' ambientale sul secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11 riguardante il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere favorevole n. 80/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Allegati in cartelle/file digitali:
 - a. Parte A;

- b. Cap_1_Caratteristiche del distretto;
 - c. Cap_2_Sistema dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - d. Cap_3_Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi;
 - e. Cap_4_Aree protette;
 - f. Cap_5_Stato delle acque superficiali e sotterranee;
 - g. Cap_6_Analisi economica;
 - h. Cap_7_Elaborati e quadri sinottici regionali;
 - i. Cap_8_POM- Programma operativo delle misure;
 - j. Cap_9_Processo di partecipazione pubblica;
3. Sintesi non tecnica.

2. Nella dichiarazione di sintesi si da' conto di come sono state recepite le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni richiamate nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura 30 settembre 2022, n. 376, con il quale e' stato espresso parere motivato positivo di compatibilita' ambientale sul secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale all'indirizzo <https://www.autoritadistrettoac.it/> nonche' sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri

Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2514

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento - III ciclo - del Piano di
gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
(23A05017)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13,
comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del
pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione
del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione
delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno
due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino
idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il
piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di
valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del
bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE
e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui
all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorita' di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera e) del comma 1 individua il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale - I aggiornamento, II ciclo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di

soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque predisposto dall'Autorita' di bacino, adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 27 dicembre 2018;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorita' di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 29 dicembre 2020 di adozione del secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che all'art. 2, comma 1, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM-253 del 19 luglio 2021, con il quale, sulla base del

parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 21 del 25 giugno 2021, e' stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analogha consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 82/CRS espresso della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento - III Ciclo - del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione generale

2. allegati

Allegato 1 - Tavole sinottiche per unita' idrografiche

Allegato 2 - Analisi delle pressioni e degli impatti, analisi del gap

Allegato 3 - Trasferimenti idrici

Allegato 3.1 - I sistemi idrici per il trasferimento idrico interregionale

Allegato 3.2 - Trasferimenti idrici sotterranei

Allegato 3.3 - Il sistema dei grandi invasi
Allegato 3.4 - Documento comune d'intenti
Allegato 3.5 - Accordi ed intese sottoscritti
Allegato 4 - Sintesi caratteristiche idrologiche del distretto
Allegato 5 - Registro delle aree protette
Allegato 6 - Il sistema agricolo nel distretto
Allegato 7 - Analisi economica
Allegato 8 - Schede sintetiche delle aree SIN presenti nel distretto
Allegato 9 - Programma di misure del PGA III ciclo
Allegato 9.1. Misure strutturali proposte e programmate (Quadro sinottico)
Allegato 9.2. Misure ad attuazione curata direttamente dall'Autorita' di bacino:
Allegato 9.2.1. Interventi curati dal Commissario straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, lettera b), legge n. 145 del 2018
Allegato 9.2.2. PO «Ambiente» - FSC 2014-2020
Allegato 9.2.3. PON Legalita'
Allegato 9.2.4. Direttiva DE
Allegato 9.2.5. Direttiva ex-ante
Allegato 9.2.6. Monitoraggio Taranto
Allegato 9.2.7. Master Plan Sarno
Allegato 10 - Assoggettabilita' a VAS (Documenti processo verifica di assoggettabilita' a VAS e schede osservazioni)
Allegato 11 - Processo di partecipazione pubblica (sintesi processo partecipativo)

3. Elaborati cartografici
Tav. 1 - Inquadramento geografico e amministrativo del distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
Individuazione corpi idrici
Tav. 2_1_1 - Corpi idrici superficiali
Tav. 2_2 - Corpi idrici sotterranei
Analisi pressioni acque superficiali
Tav. 3_1 - Ambiti territoriali di riferimento per le acque superficiali;
Tav. 3_2 - A 1.1 Puntuali - scarichi urbani;
Tav. 3_3 - A 1.3 Puntuali - impianti IED;
Tav. 3_4 - A 1.6 Puntuali - discariche;
Tav. 3_5 - A 1.8 Puntuali - Acquacoltura
Tav. 3_6 - A 1.9 Puntuali - Impianti estrazione idrocarburi liquidi
Tav. 3_7 - A - 2.1 Diffuse - dilavamento superfici urbane;
Tav. 3_8 - A 2.2 Diffuse - agricoltura;
Tav. 3_9 - A 2.4 Diffuse - trasporti;
Tav. 3_10 - A 1.5-2.5 Siti contaminati/siti industriali abbandonati;
Tav. 3_11 - A - 2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura;
Tav. 3_12 - A - 3.1-3.7 - Prelievi/diversioni;
Tav. 3_13 - A 4.1 - 4.5 Alterazioni idromorfologiche.
Tav. 3_14 - A 5.3 Discariche abusive - Analisi pressioni acque sotterranee
Tav. 3_1 - B 1.6 Puntuali - Discariche;
Tav. 3_1 - B 1.9 Puntuali - Impianti estrazione idrocarburi liquidi
Tav. 3_2 - B 2.1 Diffuse - Dilavamento superfici urbane;
Tav. 3_3 - B 2.2 Diffuse - Agricoltura;
Tav. 3_4 - B 1.5 - 2.5 Siti contaminati/Siti industriali abbandonati;
Tav. 3_5 - B 2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura;
Tav. 3_6 - B 5.3 Discariche abusive
Tav. 3_7 - B 3.1-3.7 - Prelievi
Analisi impatti
Tav. 4 - Cfr. Allegato 1 ed Allegato 2

Registro aree protette

Tav. 5_1 - Registro aree protette: aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Tav. 5_2 - Registro aree protette: aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Tav. 5_3 - Registro aree protette: corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di balneazione a norma della direttiva 70/160/CEE

Tav. 5_4A - Registro aree protette: zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE, zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE, zone vulnerabili ai fitofarmaci ai sensi della direttiva 91/414/CEE, zone soggette a fenomeni di intrusione salina

Tav. 5_4B - Registro aree protette: zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e punti di monitoraggio

Tav. 5_5 - Registro aree protette: aree designate per la protezione degli habitat e delle specie

Stato e reti di monitoraggio

Tav. 6_1_1 - Stato ecologico e reti monitoraggio corpi idrici superficiali

Tav. 6_1_2 - Stato chimico e reti monitoraggio corpi idrici superficiali

Tav. 6_2_1 - Stato chimico e reti monitoraggio corpi idrici sotterranei

Tav. 6_2_2 - Stato quantitativo e reti monitoraggio corpi idrici sotterranei

Rischio

Tav. 7_1_1 - Rischio stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Tav. 7_1_2 - Rischio stato chimico dei corpi idrici superficiali

Tav. 7_2_1 - Rischio stato chimico dei corpi idrici sotterranei

Tav. 7_2_2 - Rischio stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei

Obiettivi

Tav. 8_1_1 - Obiettivi e deroghe per lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Tav. 8_1_2 - Obiettivi e deroghe per lo stato chimico corpi idrici superficiali

Tav. 8_2_1 - Obiettivi e deroghe per lo stato chimico delle acque sotterranee

Tav. 8_2_2 - Obiettivi e deroghe per lo stato quantitativo delle acque sotterranee

Trasferimenti idrici

Tav. 9_1 - Principali trasferimenti idrici interregionali

Tav. 9_2 - Trasferimenti idrici sotterranei

Interventi

Tav. 10_1_1 - Interventi programmati a scala di distretto

Tav. 10_1_2 - Interventi afferenti al «Sistema Abruzzo»

Tav. 10_1_3 - Interventi afferenti al «Sistema Basilicata»

Tav. 10_1_4 - Interventi afferenti al «Sistema Calabria»

Tav. 10_1_5 - Interventi afferenti al «Sistema Campania»

Tav. 10_1_6 - Interventi afferenti al «Sistema Lazio»

Tav. 10_1_7 - Interventi afferenti al «Sistema Molise»

Tav. 10_1_8 - Interventi afferenti al «Sistema Puglia»

Tav. 10_2 - Sistemi gestiti da EIPLI ed interventi curati dal Commissario straordinario ex art. 1, comma 154, lettera b)

3. Il secondo aggiornamento - III Ciclo - del PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM - 253 del 19 luglio 2021, e' stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio

funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale all'indirizzo http://www.distrettoappenninomeridionale.it_-_nonche, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2516

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027, dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05018)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il

territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha eliminato il riferimento al distretto idrografico del fiume Serchio, attualmente, assorbito nel perimetro della lettera c) del comma 1 che definisce l'odierno distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione delle acque dell'Appennino settentrionale e del fiume Serchio - I aggiornamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno

del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'«Appennino settentrionale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 135 del 13 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 8 del 27 dicembre 2018 di presa d'atto del «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano», predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 19 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 22 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - 218 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 15 del 28 maggio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque dell'Appennino settentrionale non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 25 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre

2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 83/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

- relazione di Piano e relativi allegati;
- programma di misure (PoM);
- indirizzi di Piano;
- cruscotto di Piano.

2. Al presente decreto sono allegati gli indirizzi di Piano, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

3. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM - n. 218 del 2 luglio 2021, e' stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni, recepite in specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla «Proposta di Piano di monitoraggio VAS», da implementare nel corso del 2022, alla «Presenza d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE» e alla «Individuazione delle coerenze tra PGA ciclo 2021-2027 e Piano di indirizzo territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana» pubblicate sul sito web del distretto nella parte relativa alla VAS del PGA.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico

dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi di Piano.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it nonche', sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2513

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05019)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale siano le regioni ad istituire l'Autorita' di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera f) del comma 1 individua il distretto idrografico della Sardegna;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - parte I - n. 25 del 31 gennaio 2017;

Vista la legge regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19, che istituisce l'Autorita' di bacino del distretto idrografico Sardegna e ne disciplina le funzioni ed i compiti assegnati in materia di governo delle risorse idriche, di tutela delle acque dall'inquinamento e dell'assetto idrogeologico del territorio regionale;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 7 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 8 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della

direttiva 2000/60/CE dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il «Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive» per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della direttiva Quadro sulle Acque (direttiva 2000/60/CE) predisposto dall'Autorità di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 20 del 11 dicembre 2018;

Vista la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2019 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il documento recante la «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico» predisposta dall'Autorità di bacino della Sardegna, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021;

Vista la deliberazione n. 4 del 21 dicembre 2020 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il «Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna» di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 18 del 28 maggio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Vista la deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2021 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha adottato il secondo riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge regione Sardegna n. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che, a conclusione dell'iter di richiesta del parere della competente Commissione del Consiglio regionale della Sardegna previsto dall'art. 9 della legge regione Sardegna n. 19/2006, ha adottato il riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai fini della successiva approvazione in sede statale ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei

Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 86/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, redatto dall'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna si compone dei seguenti elaborati:

Relazione generale;

Allegato 1.1 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti - Elenco delle autorità competenti (Dir. 2000/60/CE, all. I e all. VII, parte A, punto 10);

Allegato 1.2 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti - Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni (Dir. 2000/60/CE, all. VII, parte A, punto 11)

Allegato 2.1 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - tabelle»;

Allegato 2.2 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - regime idrologico dei corsi d'acqua del distretto idrografico della Sardegna a valle degli invasi - allegato grafici»;

Allegato 2.3 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei;

Tavola 2.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici fluviali;

Tavola 2.2 - Caratterizzazione dei corpi idrici acque marino costiere;

Tavola 2.3 - Caratterizzazione dei corpi idrici lacustri e acque

di transizione;

Allegato 3.1 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna - «Analisi delle pressioni dei corpi idrici superficiali»;

Allegato 3.2 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna - «Indagine sulla presenza di sostanze pericolose derivanti da comparti produttivi operanti sul territorio della regione»;

Tavola 3.1 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni significative da scarichi puntuali»;

Tavola 3.2 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni diffuse significative da carichi agricoli e zootecnici»;

Allegato 4 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Relazione parte generale;

Allegato 4.1 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Relazione idrologica;

Allegato 4.2 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Metodologia indicatori;

Allegato 4.3 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Rapporto invasi al 30 novembre 2021;

Allegato 5.1 - Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna - «Elenco delle aree protette ai sensi dell'art. 117, decreto legislativo n. 152/2006 e art. 6 direttiva 2000/60/CE»;

Tavola 5.1 - Zone vulnerabili da nitrati istituite ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

Tavola 5.2 - Aree sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/CEE;

Tavola 5.3 - Parchi e aree marine protette;

Tavola 5.4 - Zone speciali di conservazione (ZSC) e siti di importanza comunitaria (SIC) istituite ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE;

Tavola 5.5 - Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE;

Tavola 5.6 - Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura in attuazione delle direttive CEE (79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE e 92/43/CEE);

Tavola 5.7 - Zone umide di importanza internazionale - convenzione Ramsar;

Tavola 5.8 - Acque di balneazione individuate ai sensi della direttiva n. 2006/7/CE;

Allegato 6.1 - Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - «acque superficiali»;

Tavola 6.1 - «Classificazione delle acque superficiali: Stato ecologico»;

Tavola 6.2 - «Classificazione delle acque superficiali: Stato chimico»;

Tavola 6.3 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plio-quaternari e sedimentari terziari: Stato chimico»;

Tavola 6.4 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: Stato chimico»;

Tavola 6.5 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plio-quaternari e sedimentari terziari: Stato quantitativo»;

Tavola 6.6 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: Stato quantitativo»;

Allegato 7.1 - «Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - tabelle»;

Allegato 8.1 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Misure di base - direttiva 2000/60/CE»;

Allegato 8.2 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Programma di misure per i corpi idrici superficiali»;

Allegato 8.3 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Programma di misure per i corpi idrici sotterranei»;

Allegato 8.4 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Misure specifiche»;

Allegato 8.5 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Stato di attuazione del programma di Misure»;

Allegato 9.1 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna - «Analisi economica del Distretto idrografico della Sardegna - attuazione dell'art. 5 e allegato III della direttiva 2000/60/CE».

2. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, e' stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni recepite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna unitamente alle osservazioni e prescrizioni scaturite in occasione delle consultazioni pubbliche e della procedura di assoggettabilita' a Valutazione ambientale strategica.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, secondo quanto previsto al comma 2 articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sardegna che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto - bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui di cui all'art. 1.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna e' pubblicato sul sito web del distretto idrografico della regione Sardegna all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/>, nonche', sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna e la regione Sardegna il cui territorio coincide con il distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del

presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027, dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05020)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme

in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale siano le regioni ad istituire l'Autorita' di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera g) del comma 1 individua il distretto idrografico della Sicilia;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia - I aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di

approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 3 della legge Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, che ha istituito l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per l'aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia predisposto dall'Autorità di bacino, adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 3 del 2 aprile 2019;

Vista la deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 7 del 2 dicembre 2020, di adozione del documento «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», versione definitiva predisposta e pubblicata a gennaio 2020 dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;

Vista la deliberazione n. 16 del 2 dicembre 2020 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.

1 del 7 aprile 2021, di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM CRESS 415 del 3 novembre 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 26 del 18 ottobre 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 7 del 22 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 85/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

- relazione generale;
- registro misure;
- registro aree protette;

programma misure;
monitoraggio acque superficiali;
monitoraggio acque sotterranee;
analisi pressioni;
analisi economica;
n. dieci tavole degli elaborati cartografici:
1. carta dei corpi idrici sotterranei e delle aree protette associate;
2. carta dei corpi idrici superficiali e delle aree protette associate;
3. carta delle aree protette (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968 n. 1090, al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 102 del testo unico n. 1775/33) e delle acque destinate alla balneazione (ai sensi della direttiva 2006/7/CE);
4. carta delle aree designate per la produzione di habitat e specie (SIC e ZPS, vita dei pesci e vita dei molluschi) delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai nitrati;
5. carta dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei;
6. carta dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
7. carta dei corpi idrici sotterranei e delle stazioni di monitoraggio;
8. carta dello stato chimico dei corpi idrici superficiali;
9. carta dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali;
10. carta dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e delle stazioni di monitoraggio.
3. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM - n. 415 del 3 novembre 2021, e' stato escluso da VAS con raccomandazioni espressamente recepite nel Piano con specifiche integrazioni, costituenti parte integrante del medesimo.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sicilia il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
5. L'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia, secondo quanto previsto al comma 2, art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di Governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sicilia che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto - bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui di cui all'art. 1.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino all'indirizzo:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regional-i/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/piano-gestione-distretto-idrografico-sicilia-3deg-ciclo-pianificazione-2021-2027-adottato-nonche>, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia e la Regione Sicilia il cui territorio coincide con il distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2515

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (23A05021)

(GU n.214 del 13-9-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di

lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorita' di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorita' di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che supera la precedente definizione di distretto idrografico Padano e alla lettera b) del comma 1 individua il perimetro del distretto idrografico del fiume Po;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione delle acque del fiume Po - I aggiornamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24

del 31 gennaio 2017;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche', l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015, con cui e' stata adottata una «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico Padano» (di seguito «Direttiva derivazioni»), come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po, che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto l'adozione di una direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito «Direttiva Deflusso ecologico») che e' stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po; ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque predisposto dall'Autorita' di bacino e adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 2 del 27 dicembre 2018;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 9 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico del fiume Po;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 2 del 29 dicembre 2020, di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che all'art. 2, comma 1, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM n. 136 del 10 maggio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 6 del 8 febbraio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto del fiume Po non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 84/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto del fiume Po 2021-2027 di cui all'art. 1 risulta cosi' articolato:

Elaborato 0 - Relazione generale

Elaborato 1 - Aggiornamento delle caratteristiche del distretto

Allegato 1.1 - Modifiche apportate dal decreto legislativo n. 172 del 2015 di riferimento per lo stato chimico dei corpi idrici superficiali

Allegato 1.2 - Aggiornamento conoscitivo per la gestione delle risorse idriche: bilancio idrico, cambiamenti climatici, carenza idrica e siccita' nel distretto idrografico del fiume Po

Allegato 1.3 - Condizioni di riferimento tipiche-specifiche dei corpi idrici superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Documento di sintesi

Elaborato 2 - Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi

Allegato 2.1 - Linee guida SNPA per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

Allegato 2.2 - Aspetti generali per l'analisi delle pressioni nel distretto idrografico del fiume Po

Allegato 2.3 - Metodologia per l'analisi del surplus dell'azoto

Allegato 2.4 - Schemi riepilogativi di riferimento per la definizione dei descrittori utilizzati per l'analisi delle pressioni e degli impatti

Allegato 2.5 - Valutazione dei carichi di azoto, fosforo e silice nel fiume Po e nei suoi principali affluenti: contributo scientifico di riferimento per il bacino del fiume Po
Allegato 2.6 - Relazione di accompagnamento al 2° inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni

Allegato 2.7 - Relazioni metodologiche per l'analisi delle pressioni e degli impatti a scala regionale

Allegato 2.8 - Pressioni antropiche, carichi di nutrienti veicolati e qualita' delle acque nel distretto idrografico del fiume Po: evoluzione temporale, impatti e possibili misure di contenimento; sintesi dei principali risultati delle attivita' di ricerca condotte nel periodo 2014-2020 per il bacino del fiume Po e prospettive future.

Elaborato 3 - Registro delle aree protette

Allegato 3.1 - Sintesi regionali elaborate per le aree protette ad integrazione delle informazioni contenute nell'Elaborato 3

Allegato 3.2 - Siti Natura 2000 del distretto idrografico del fiume Po e relative misure di conservazione/piani di gestione

Allegato 3.3 - Applicazione integrata della Direttiva Quadro Acque e delle Direttive Habitat e Uccelli per il raggiungimento di obiettivi comuni

Elaborato 4 - Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee

Elaborato 5 - Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano

Allegato 5.1 - Riesame dell'applicazione dell'art. 4, comma 7, della direttiva 2000/60/CE nel Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po

Elaborato 6 - Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico

Allegato 6.1 - Manuale operativo e metodologico per

l'implementazione dell'analisi economica e indirizzi metodologici per l'analisi dei costi sproporzionati e la gap analysis

Allegato 6.2 - Canoni e sovracanonici per l'uso dell'acqua nel distretto del fiume Po. Sintesi del quadro normativo e ricostruzione storica degli importi

Allegato 6.3 - Servizio idrico integrato - dati ARERA aggiornati al 2018 e dati ISTAT per uso civile

Allegato 6.4 - Servizio industriale: dati ISTAT aggiornati al 2018

Allegato 6.5 - Documento CREA-PB a supporto della redazione del report per l'analisi socioeconomica, relativamente all'uso agricolo, zootecnico e dell'acquacoltura/pesca, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po

Allegato 6.6 - Servizio idroelettrico: dati GSE S.p.a. e Terna aggiornati al 2018

Allegato 6.7 - Servizio di gestione dei grandi laghi prealpini: dati di riferimento per la gestione da parte degli enti competenti

Allegato 6.8 - Revisione della letteratura scientifica a supporto dell'analisi economica e sviluppi futuri per il distretto idrografico del fiume Po

Elaborato 7 - Programma di misure del PdGPo 2021

Allegato 7.1 - Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015: Reporting PoM 2018

Allegato 7.2 - Aggiornamento al 2020 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque

Allegato 7.3 - Aggiornamento al 2020 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della Direttiva Quadro Acque

Allegato 7.4 - Relazione di sintesi sulle linee fondamentali dell'assetto distrettuale per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico - Sezione invasi

Allegato 7.5 - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Allegato 7.6 - Repertorio e database del programma di misure del PdGPo 2021

Elaborato 8 - Repertorio dei piani e programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche

Elaborato 9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano

Allegato 9.1 - Mappa degli attori

Allegato 9.2 - Consultazione: incontri di informazione e partecipazione pubblica sul progetto di Piano - dicembre 2018 - novembre 2021

Allegato 9.3 - Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del progetto di PdGPo 2021

Allegato 9.4 - Provvedimento di esclusione del PdGPo dalla VAS del MiTE (decreto direttoriale di competenza (prot. n. MATTM-136 del 10 maggio 2021)

Elaborato 10 - Elenco autorità competenti

Elaborato 11 - Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE

Elaborato 12 - Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdGPo 2015

Allegato 12.1 - Atlante cartografico del PdGPo 2021

Allegato 12.2 - Repertorio e database delle informazioni di supporto per il riesame del PdGPo 2021.

2. Al presente decreto sono inoltre allegati, in modo da formarne parte integrante e sostanziale, gli «Indirizzi attuativi generali del Piano di gestione» adottati in allegato alla deliberazione CIP n.

4/2021.

3. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM n. 136 del 10 maggio 2021, e' stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni.

Art. 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Po, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/> nonche', sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 2542